

Classificazione Consip: Ambito Pubblico

Gara a procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di angiografi fissi in acquisto e noleggio, servizi connessi e opzionali per le Pubbliche Amministrazioni (ID2945)

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell'art. 88, comma 3, del D. Lgs. 36/2023. Ne consegue che non è stato riprodotto – e, pertanto, non sarà oggetto di riscontro – tutto ciò che non rientra nell'ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

I presenti chiarimenti saranno visibili sui siti: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it.

CHIARIMENTI

1) Domanda

Si rileva un errore nelle formule del file Allegato 3 Foglio calcolo riduzioni: nella formula della cella della percentuale della riduzione complessiva compare #RIF!, mentre dovrebbe esserci E8 affinché il calcolo risulti corretto. Si prega di rivedere il file e, in caso, pubblicare il file corretto.

Risposta

Il file Allegato 3 Foglio calcolo riduzioni allegato alla documentazione di gara è stato verificato e risulta corretto. Si consiglia di procedere ad effettuare nuovamente il download del suddetto file contenuto nella cartella "Moduli" presente sul sito <https://www.consip.it/bandi/aq-angiografi-fissi-id-2945>.

2) Domanda

A pag. 54, 57 e 60 del Capitolato d'Oneri, viene premiata come caratteristica migliorativa la dimensione del pixel. Al fine di ottenere una risoluzione spaziale uniforme sull'intero pannello è necessario che la dimensione del pixel sia costante per l'intera matrice attiva. A beneficio del mantenimento della qualità dell'immagine, si chiede conferma che si debba indicare in scheda tecnica il valore di dimensione del pixel massimo del detettore proposto.

Risposta

Relativamente alle caratteristiche in questione si precisa che la dimensione del pixel presa in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà quella massima del detettore proposto.

3) Domanda

A pag. 57 del Capitolato d'Oneri, contrariamente a quanto riportato per il lotto 1 ed il lotto 3, per il Lotto 2 si riscontra un valore massimo della Corrente massima in fluoroscopia in presenza di controllo di griglia per scopia pulsata (mA) di 350mA. In considerazione del fatto che la potenza richiesta al tubo radiogeno per le

applicazioni del Lotto 2 è in linea con quella degli altri Lotti, si chiede di confermare che il valore di 350 mA sia un refuso e si debba considerare il medesimo massimale degli altri Lotti, cioè 250 mA.

Risposta

Non si conferma.

4) Domanda

Si chiede se il Modello di cui all'allegato 13 recante la Nomina a Responsabile del Trattamento dati, debba essere considerato un fac-simile, pertanto suscettibile di valutazione e possibile negoziazione tra l'operatore economico aggiudicatario e l'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento. Questo, nell'ottica dialogante e collaborativa di prevedere una procedura di trattamento dei dati conforme a quanto previsto dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali.

Risposta

La decisione in merito all'eventuale modifica all'allegato 13 "Nomina a Responsabile del Trattamento dati" è rimessa alla Amministrazione.

5) Domanda

In riferimento al Capitolato d'Oneri, per quanto riguarda le Caratteristiche tecniche migliorative e relativamente a:

- Lotto 1 (Angiografi vascolari) criteri di valutazione 1.3
- Lotto 2 (Angiografi Cadiologici) criteri di valutazione 1.3
- Lotto 3 (Angiografi Biplanari Neurologici) criteri di valutazione 1.3/1.4

Si prega di confermare che per "dimensione pixel (micron)", si intende la dimensione fisica del detettore espressa su tutta la sua superficie con campo vista massima.

Risposta

Si conferma che la dimensione di riferimento è quella fisica del detettore, e che la dimensione presa in considerazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà quella massima. Si veda anche la risposta alla domanda n. 2.

6) Domanda

In riferimento ai servizi RITIRO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (R.A.E.E.) e RITIRO DELLE APPARECCHIATURE OBSOLETE DA SOSTITUIRE disciplinati, rispettivamente, agli articoli 3.8 e 3.9 del Capitolato tecnico, si chiede di confermare che le Amministrazioni si faranno carico di smontare conservativamente e trasportare le apparecchiature al piano terra, ad eccezione del caso in cui le Amministrazioni non richiedano espressamente anche il servizio opzionale di smontaggio non conservativo e trasporto al piano terra previsto per gli angiografi da smaltire.

Risposta

Si conferma.

7) Domanda

Con riferimento al punto 3.8 "RITIRO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (R.A.E.E.)" del Capitolato tecnico, e in particolare all'ultimo capoverso nel quale "Si fa presente che l'Amministrazione potrà scegliere di donare l'apparecchiatura ad altri enti (organizzazioni um

anitarie, Onlus, ...) e di non farla smaltire al Fornitore. Si precisa che in questo caso sarà a cura e onere dell'Amministrazione svolgere tutte le attività necessarie ai fini della donazione dell'apparecchiatura", si chiede di confermare che nel caso in cui l'Amministrazione scegliesse di donare la propria apparecchiatura, anche le attività di smontaggio conservativo della stessa saranno svolte a cura e onere dell'Amministrazione.

Risposta

Si conferma che nel caso in cui l'Amministrazione scegliesse di donare la propria apparecchiatura, anche le attività di smontaggio conservativo della stessa saranno svolte a cura e onere dell'Amministrazione.

8) Domanda

In riferimento ai servizi RITIRO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (R.A.E.E.) e RITIRO DELLE APPARECCHIATURE OBSOLETE DA SOSTITUIRE disciplinati, rispettivamente, agli articoli 3.8 e 3.9 del Capitolato tecnico, si chiede di confermare che saranno a carico delle amministrazioni contraenti le eventuali opere di rinforzo strutturale, puntellamento sul percorso di uscita, l'utilizzo di macchinari eventualmente occorrenti per il posizionamento al piano delle apparecchiature ordinate dalle singole Amministrazioni (nolo a caldo di autogru), la realizzazione di strutture smontabili eventualmente occorrenti per il posizionamento al piano delle apparecchiature ordinate dalle singole Amministrazioni, i lavori eventualmente occorrenti per l'apertura di vani necessari al trasporto del componente più ingombrante del sistema

Risposta

Si conferma.

9) Domanda

In caso di ritiro conservativo delle apparecchiature da sostituire, si chiede di precisare se, ai fini del trasferimento della proprietà dei sistemi al fornitore, le Amministrazioni aderenti provvederanno all'emissione di una fattura di importo corrispondente allo sconto riconosciuto, perfezionando in tal modo il passaggio di proprietà delle apparecchiature oggetto del ritiro in favore del fornitore.

Risposta

Gli adempimenti amministrativi, patrimoniali e contabili per il ritiro conservativo delle apparecchiature saranno concordati con la singola Amministrazione.

10) Domanda

Come riportato nel Capitolato d'oneri al capoverso "Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del Codice": Consip, per ciascun lotto, si riserva la facoltà di aumentare il massimale di ogni singola quota di aggiudicazione fino al 25% circa - come meglio dettagliato nelle tabelle che seguono - qualora, entro i primi 10 mesi dall'attivazione dell'Accordo Quadro, risulti eroso il 50% del massimale della quota stessa. Si chiede conferma che il 50% del massimale si riferisca alla quota dell'intero lotto (pari alla somma delle quote di ogni singolo aggiudicatario) e non alla singola quota (%) in carico ad ogni aggiudicatario del lotto stesso.

Risposta

Non si conferma. Come espressamente previsto nel Capitolato d'Oneri, il riferimento al 50% del massimale è relativo alla singola quota di aggiudicazione e non al massimale complessivo del lotto.

11) Domanda

In riferimento al paragrafo 3.8 “Formazione di base del Personale” del Capitolato Tecnico, viene riportata la dicitura: Il personale, il cui numero è definito dall'Amministrazione, verrà formato nella medesima sessione formativa della durata di massimo 4 giorni. Si chiede conferma che trattasi di refuso e che la dicitura corretta sia invece: Il personale, il cui numero è definito dall'Amministrazione, verrà formato nella medesima sessione formativa della durata di minimo 4 giorni.

Risposta

Non si conferma. Come riportato nel Capitolato Tecnico, la durata della formazione è pari a massimo 4 giorni.

12) Domanda

Con riferimento alla dichiarazione che il concorrente è tenuto a rendere in merito all'eventuale utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella predisposizione dell'offerta tecnica, si chiede a codesta rispettabile Amministrazione di confermare che, ai fini di tale obbligo informativo, rilevino unicamente impieghi di natura sostanziale, nei quali il sistema di intelligenza artificiale abbia contribuito in modo significativo all'elaborazione dell'offerta tecnica – nonché in caso di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale appositamente sviluppati per la predisposizione della documentazione di gara in procedure di affidamento – e non anche forme di utilizzo meramente ausiliarie e non idonee a incidere materialmente sul contenuto finale dell'offerta quali, ad esempio, l'impiego di strumenti come Microsoft Copilot, ivi inclusi eventuali agenti sviluppati con quest'ultimo, per attività di supporto strumentale, come, ad esempio, la revisione linguistica e formale di testi o ricerca di informazioni in un documento, il cui contenuto generato è in ogni caso oggetto di revisione umana.

Risposta

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo informativo relativo all'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella predisposizione dell'offerta tecnica occorre tenere conto dell'uso di tutti i sistemi di AI utilizzati, come chiarito anche nel Bando tipo n. 1 dell'ANAC, aggiornato con la delibera n. 148 del 2026, e nella relativa Relazione.

13) Domanda

Con riferimento alla dichiarazione che il concorrente è tenuto a rendere in merito all'eventuale utilizzo, in caso di aggiudicazione, di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, e premesso che la descrizione dei software basati sull'intelligenza artificiale eventualmente installati nel prodotto fornito è contenuta nell'offerta tecnica, si chiede a codesta rispettabile Amministrazione di confermare se tale dichiarazione si riferisca ad attività strumentali o accessorie connesse all'esecuzione della prestazione contrattuale quali, ad esempio, attività di installazione, verifica o collaudo dei prodotti forniti o attività di formazione.

Risposta

La dichiarazione in merito all'utilizzo, in caso di aggiudicazione, di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione deve essere resa tenendo in considerazione tutte le attività che saranno svolte durante l'esecuzione del contratto, ancorché strumentali o accessorie.

14) Domanda

Quesito n. 1 – Dichiarazione relativa alla quota di prodotti di origine cinese e compatibilità con la disciplina IPI. Si rappresenta che la piattaforma telematica, ai fini della presentazione dell'offerta, richiede all'operatore economico di rendere una dichiarazione circa il rispetto della soglia del 50% prevista dalla normativa IPI e che, in assenza di tale dichiarazione, non consente il completamento della procedura di presentazione dell'offerta. Tale meccanismo determina, di fatto, l'impossibilità per l'operatore economico di accedere alla procedura qualora il prodotto offerto presenti una componente o un'origine riconducibile alla Repubblica Popolare Cinese superiore alla soglia prevista dalla normativa europea, impedendo così la stessa sottoposizione dell'offerta alla valutazione della stazione appaltante. Ciò premesso, si chiede di chiarire per quale ragione la verifica del superamento della soglia del 50% sia stata collocata nella fase di accesso alla procedura e di presentazione dell'offerta, anziché nella successiva fase di valutazione delle offerte e di applicazione delle misure previste dal Regolamento (UE) 2022/1031 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197. Si chiede infine di chiarire quali siano le conseguenze giuridiche cui sarebbe esposto l'operatore economico che, al solo fine di poter accedere alla procedura e completare la presentazione dell'offerta, rendesse la dichiarazione richiesta dalla piattaforma pur sapendo che il prodotto offerto supera la soglia del 50%.

Risposta

La documentazione di gara si limita ad applicare le prescrizioni del Regolamento (UE) 2022/1031 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197.

L'art. 8 del Regolamento (UE) 2022/1031, infatti, prevede che *"1. Nelle procedure di appalto pubblico che sono soggette a una misura IPI [...] le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori **includono nella documentazione dell'appalto pubblico** i seguenti obblighi a carico dell'aggiudicatario: [...] b) per gli appalti il cui oggetto contempla la fornitura di beni, **l'obbligo di garantire**, per la durata dell'appalto, **che i beni o i servizi forniti o prestati nell'esecuzione dell'appalto e che sono originari del paese terzo soggetto alla misura IPI non rappresentino più del 50 % del valore totale dell'appalto**, indipendentemente dal fatto che tali beni o servizi siano forniti o prestati direttamente dall'aggiudicatario o da un subappaltatore. [...] 3. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori **includono un riferimento agli obblighi stabiliti dal presente articolo nella documentazione per le procedure di appalto pubblico** cui è applicabile una misura IPI."* L'art. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197, al contempo, prevede che *"1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dell'Unione nonché gli aggiudicatori rispettano le prescrizioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/1031 per quanto riguarda le procedure di appalto pubblico che rientrano nell'ambito di applicazione della misura IPI di cui all'articolo 1, paragrafo 1".*

In applicazione delle suddette prescrizioni, il par. 9 del Capitolato d'Oneri prevede che *"Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 della Commissione Europea del 19 giugno 2025 e dell'art. 8 del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022, fermo quanto sopra indicato al paragrafo "Subappalto", l'aggiudicatario è obbligato a garantire per la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti derivanti da appalti specifici, che i beni che saranno forniti nell'esecuzione dell'appalto e che sono originari della Repubblica Popolare Cinese non rappresenteranno più del 50% del valore totale del contratto indipendentemente dal fatto che tali beni siano forniti direttamente dall'aggiudicatario o da un*

suo subappaltatore [...]”. Conseguentemente, il par. 15.1 del medesimo Capitolato, prevede che nella Scheda di Offerta Tecnica il Concorrente renda la dichiarazione di “[...] impegno, al ricorrere dei presupposti, a rispettare gli obblighi di cui all'art. 8 del Regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022”.

La documentazione di gara, pertanto, non introduce prescrizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa sovranazionale richiamata, ma è volta esclusivamente a dare applicazione agli obblighi di cui all'art. 8 del Regolamento (UE) 2022/1031, come richiamato dall'art. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197.

La *lex specialis* in nessun modo pregiudica la partecipazione alla procedura, dato che in nessun punto si circoscrive o vulnera la possibilità di concorrere offrendo prodotti di origine cinese, mentre ci si limita piuttosto a prevedere, a carico dell'aggiudicatario, una **condizione di esecuzione** in merito alla soglia massima di messa a disposizione di tali prodotti, superata la quale, come previsto all'art. 13 dello Schema di Accordo Quadro: *“Nel caso in cui il fornitore non rispetti gli obblighi di cui all'art. 8, comma 2, lett. a) e b), del presente Contratto, le Amministrazioni applicano una penale compresa tra il 10% e il 30% del valore totale del contratto, in maniera proporzionale alla quota di fornitura avente origine nella Repubblica Popolare Cinese superiore al 50%, ferma restando la risoluzione contrattuale di cui al comma 29 del presente articolo”*.

15) Domanda

Quesito n. 2 – Applicazione della soglia economica prevista dalla disciplina IPI nell'ambito dell'Accordo Quadro. Con riferimento all'applicazione del Regolamento (UE) 2022/1031 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197 nell'ambito della presente procedura, si chiede di chiarire quale sia il criterio adottato da Consip ai fini della determinazione della soglia economica rilevante per l'applicazione delle misure previste dalla normativa europea. In particolare, si chiede di chiarire se Consip ritenga che tale soglia debba essere verificata con riferimento al valore complessivo massimo dell'Accordo Quadro ovvero con riferimento al valore dei contratti che saranno concretamente affidati ed eseguiti dai singoli operatori economici aggiudicatari.

Risposta

La determinazione della soglia rilevante è stata effettuata nel rispetto della normativa applicabile e in particolare:

- **art. 2 “Definizioni” del Regolamento (UE) 2022/1031:** per «valore stimato» si intende *“il valore stimato di un appalto calcolato ai sensi delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”*;
- **art. 6 “Misure IPI” comma 4 del Regolamento (UE) 2022/1031:** *“La misura IPI si applica solo alle procedure di appalto pubblico con un valore stimato superiore a una soglia che la Commissione determina alla luce dei risultati dell'indagine e delle consultazioni, e tenendo conto dei criteri stabiliti al paragrafo 3. Il valore stimato dovrebbe essere pari o superiore a 15 000 000 EUR al netto dell'IVA per lavori e concessioni e a 5 000 000 EUR al netto dell'IVA per beni e servizi”*;
- **art. 2 comma 2 lett. b) del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197:** *“Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dell'Unione: [...] b) calcolano i pertinenti valori stimati degli appalti conformemente all'articolo 5 della direttiva 2014/24/UE”*;
- **art. 5 “Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti” comma 5 della Direttiva 2014/24,** *“Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il*

valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione".

16) Domanda

Quesito n. 3 – Applicazione delle misure sanzionatorie previste dal Regolamento IPI. Con riferimento alle misure previste dal Regolamento (UE) 2022/1031 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197, si chiede di chiarire:

- a) in quali specifiche ipotesi l'operatore economico incorra nell'applicazione della misura compresa tra il 10% e il 30% prevista dalla disciplina IPI;
- b) se tale misura trovi applicazione per il solo fatto che il prodotto offerto presenti una quota di origine cinese superiore al 50% ovvero soltanto in presenza di ulteriori presupposti;
- c) se la misura trovi applicazione in fase di presentazione dell'offerta, di valutazione della stessa, di aggiudicazione dell'Accordo Quadro ovvero in fase di esecuzione dei contratti attuativi;
- d) se la misura venga applicata automaticamente ovvero sulla base di una specifica valutazione della Stazione Appaltante;
- e) quali siano i criteri utilizzati per determinare la percentuale concretamente applicabile all'interno della forbice compresa tra il 10% e il 30%;
- f) se l'operatore economico che, al solo fine di poter accedere alla procedura e superare il blocco previsto dalla piattaforma telematica, renda la dichiarazione relativa al mancato superamento della soglia del 50%, pur offrendo un prodotto che eccede tale soglia, sia esposto all'applicazione della misura compresa tra il 10% e il 30%, ad ulteriori sanzioni, all'esclusione dalla procedura o ad altre conseguenze pregiudizievoli.

Si chiede altresì di chiarire come tale eventuale regime sanzionatorio si concili con la circostanza che l'attuale configurazione della piattaforma non consente all'operatore economico di partecipare alla procedura dichiarando la reale origine del prodotto offerto e sembra pertanto imporre una scelta tra la rinuncia alla partecipazione e il rilascio di una dichiarazione non conforme alla situazione effettiva.

Si chiede inoltre di chiarire quale sia la base di calcolo sulla quale viene applicata la predetta percentuale e, in particolare, se la stessa debba essere calcolata:

- * sull'eccedenza rispetto alla soglia del 50%;
- * sull'intero valore dell'offerta;
- * sull'intero valore del contratto eventualmente affidato;
- * sull'intero valore dell'Accordo Quadro;
- * sul valore dei singoli Ordinativi di Fornitura o dei singoli contratti attuativi.

Risposta

- a) come previsto all'art. 13 dello Schema di Accordo Quadro 8 l'obbligo di pagare una penale è previsto in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 8 del medesimo Schema, ossia, rispettivamente: **a)** non concedere in subappalto più del 50 % del valore totale del contratto a operatori economici originari di un paese terzo soggetto a una misura IPI; **b)** garantire, per la durata dell'appalto, che i beni forniti nell'esecuzione dell'appalto, originari del paese terzo soggetto alla misura IPI, non rappresentino più del 50 % del valore totale del contratto, indipendentemente dal fatto che tali beni siano forniti direttamente dall'aggiudicatario o da un subappaltatore.
- b) Premesso che il quesito non è chiaro, si ribadisce quanto previsto alla precedente lett. a) e si rammenta che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 comma 4 del Regolamento (UE)

2022/1031 e dell'art. 2 comma 2 lett. a) del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197, l'origine di un bene della Repubblica Popolare Cinese è determinata conformemente all'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio; si veda anche la risposta alla domanda n. 14.

- c) In fase di presentazione dell'offerta trova applicazione la causa di esclusione di cui al Regolamento (UE) 2022/1031 e agli artt. 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1197, nei confronti delle offerte presentate da tutti gli operatori economici originari della Repubblica Popolare Cinese; in fase di esecuzione contrattuale trova applicazione la penale di cui all'art. 13 dello Schema di Accordo Quadro.
- a) ed e), come chiarito nella comunicazione della Commissione *“Orientamenti per facilitare l'applicazione del regolamento IPI da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori e degli operatori economici”*, di cui alla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C64 del 21 febbraio 2023 *“Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce che l'appaltatore non ha rispettato gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), o se nutre ragionevoli dubbi circa l'affidabilità delle prove presentate dall'appaltatore a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), può esigere il pagamento di una penale proporzionata compresa tra il 10 % e il 30 % del valore dell'appalto (in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera d)). L'importo effettivo di tale penale dovrà essere stabilito caso per caso e può dipendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dalla quota di beni o servizi in relazione a cui sussistono ragionevoli dubbi”*. Pertanto, la misura, così come la percentuale, non viene applicata automaticamente, ma caso per caso dall'Amministrazione Contraente.
- f) Premesso che il quesito non è chiaro nella parte in cui si specifica *“pur offrendo un prodotto che eccede tale soglia”*, si ribadisce che in caso di superamento della soglia del 50% potranno trovare applicazione la penale e l'eventuale risoluzione del contratto.

La base di calcolo della penale è costituita dal valore dei singoli Ordinativi di Fornitura o dei singoli contratti attuativi.

17) Domanda

Quesito n. 4 – Determinazione delle garanzie definitive nell'ambito dell'Accordo Quadro. Con riferimento alle garanzie definitive previste dall'art. 23 del Capitolato d'Oneri, si chiede di chiarire il criterio utilizzato per la determinazione dell'importo delle stesse nell'ambito della presente procedura. In particolare, si chiede di precisare:

- a) se le garanzie definitive debbano essere calcolate sul valore massimo della quota di massima teoricamente attribuita all'aggiudicatario nell'ambito dell'Accordo Quadro;
- b) se tali garanzie debbano essere prestate integralmente già al momento della stipula dell'Accordo Quadro, indipendentemente dall'effettiva emissione di Ordinativi di Fornitura o dalla stipula di contratti attuativi;
- c) se sia previsto un meccanismo di adeguamento, riduzione, svincolo progressivo o rideterminazione delle garanzie in funzione del valore effettivamente ordinato dalle Amministrazioni contraenti;

Si chiede infine di chiarire se, nell'ipotesi in cui l'operatore economico non riceva ordinativi ovvero riceva ordinativi di importo significativamente inferiore rispetto al massimo teoricamente attribuito, sia previsto un meccanismo di restituzione, riduzione o ricalcolo delle garanzie definitive già prestate.

Risposta

Le garanzie definitive sono calcolate sulla quota di massimale assegnata a ciascun aggiudicatario sulla base della rispettiva posizione in graduatoria e devono essere prestate integralmente alla stipula dell'Accordo Quadro; non è previsto un adeguamento automatico in base agli ordini ricevuti, restando applicabili le modalità di svincolo di cui allo Schema di Accordo Quadro.

18) Domanda

Con riferimento al criterio tecnico relativo al "Software di calcolo della mappa dose in cute integrato nelle unità radiografiche, che informa il medico in merito all'andamento del valore e della posizione della dose cutanea di picco (PSD)", per il quale è previsto:

- il riconoscimento del 50% del punteggio tecnico in caso di disponibilità della funzionalità solo offline;
- il riconoscimento del 100% del punteggio tecnico in caso di disponibilità sia in tempo reale durante le procedure sia offline

Si chiede di chiarire quanto segue:

Si rileva che risulta esplicitamente premiato il caso in cui la funzione sia disponibile solo offline a posteriori, ma non qualora sia disponibile solo in tempo reale.

Considerato che la disponibilità in tempo reale rappresenta un elemento di particolare rilevanza clinica ai fini del monitoraggio intra-procedurale della dose e della sicurezza del paziente, si chiede di confermare che, alla modalità di monitoraggio "solo in tempo reale", possa essere riconosciuto almeno il punteggio tecnico equivalente alla modalità "solo offline" (50% del punteggio).

Risposta

Non si conferma. Il 50% del punteggio tecnico è previsto esclusivamente per la modalità 'solo offline'.

Si precisa che per offline si intende che il valore della dose cutanea di picco sia riportata a fine procedura indipendentemente che il calcolo avvenga real time o dopo completamento dell'esame.

19) Domanda

Con riferimento alle previsioni del Capitolato d'Oneri relative allo svolgimento delle verifiche tecniche in contraddittorio con il concorrente (15.7 Verifica Tecnica), si chiede di chiarire quanto segue. Al fine di garantire il corretto svolgimento delle prove e fornire un adeguato supporto alla Commissione, si chiede di confermare che durante le attività di verifica tecnica possa essere prevista la presenza di più figure professionali del concorrente, ed in particolare almeno:

- una figura tecnica con competenze di assistenza/manutenzione, in grado di intervenire tempestivamente in caso di eventuali anomalie o malfunzionamenti;
- una figura di product specialist, deputata a illustrare le caratteristiche della configurazione offerta e a rispondere ai quesiti tecnici della Commissione.

Si chiede pertanto di confermare l'ammissibilità della presenza contemporanea di tali figure, nell'ottica di garantire un'efficace e completa esecuzione della verifica tecnica.

Risposta

Non si conferma.

20) Domanda

Con riferimento al paragrafo 15.7, Verifica Tecnica del documento Capitolato d'oneri, alla richiesta di indicare, per le strutture sanitarie messe a disposizione ai fini della verifica tecnica, l'indirizzo, il numero di

telefono e il nominativo del referente, si chiede di chiarire quanto segue. Considerato che l'organizzazione delle eventuali verifiche tecniche richiede un coordinamento diretto da parte del concorrente, si chiede di confermare che:

- il nominativo del referente possa coincidere con personale della società concorrente (es. personale tecnico o di product specialist), incaricato di gestire e coordinare la verifica;
- il numero di telefono indicato possa essere quello del medesimo referente aziendale, fermo restando l'indicazione della struttura sanitaria presso cui è installata l'apparecchiatura. Ciò al fine di garantire un'efficace gestione operativa delle attività di verifica tecnica.

Risposta

Si conferma che il referente e il relativo contatto telefonico possono essere del concorrente, fermo restando l'obbligo di indicare la struttura sanitaria e garantire il corretto coordinamento delle verifiche.

21) Domanda

Con riferimento al paragrafo 23.2 del Capitolato d'Oneri, si chiede di chiarire le modalità di determinazione dell'importo della garanzia definitiva nel caso di aggiudicazione di entrambe le tipologie di fornitura (acquisto e noleggio). In particolare, si chiede di chiarire se l'importo della garanzia definitiva debba essere calcolato sul valore complessivo offerto per singolo lotto, determinato sulla base del ribasso complessivo offerto per entrambe le modalità di fornitura (acquisto e noleggio), ovvero se debbano essere costituite due distinte garanzie definitive, una riferita alla fornitura in acquisto e l'altra alla fornitura in noleggio.

Risposta

La garanzia definitiva è unica per lotto ed è calcolata sul valore complessivo della quota aggiudicata, comprensivo sia della fornitura in acquisto sia di quella in noleggio; non è richiesta la costituzione di garanzie separate.

22) Domanda

Con riferimento al paragrafo 3.9 del Capitolato Tecnico, si richiede di chiarire le modalità di applicazione dello sconto previsto in caso di ritiro dell'apparecchiatura da sostituire. In particolare, il testo stabilisce che il Fornitore debba riconoscere uno sconto percentuale "sul prezzo dell'Angiografo fisso", differenziato in funzione dell'età dell'apparecchiatura ritirata. Considerato che la procedura prevede la formulazione di un'offerta in noleggio con indicazione di un canone mensile, si chiede di chiarire:

1. se le percentuali di sconto previste (4%, 2% o 1%) debbano essere applicate al canone di noleggio offerto;
2. in caso affermativo, se lo sconto debba essere applicato ai singoli canoni mensili.

Risposta

In caso di noleggio, le percentuali di sconto per il ritiro dell'apparecchiatura da sostituire devono essere applicate ai singoli canoni mensili.

23) Domanda

Si chiede di confermare che il modello "Atto di Nomina del Responsabile del Trattamento dei dati", potrà essere oggetto di eventuale valutazione e negoziazione tra l'operatore economico aggiudicatario e l'amministrazione Titolare del trattamento al fine di valutare, definire congiuntamente, in ottica collaborativa, le regole per il trattamento dei dati personali in conformità di quanto previsto dal GDPR (Reg.UE

n.679/2016). Con specifico riguardo al contenuto del modulo di cui al punto che precede siamo a presentarvi sin da ora le seguenti richieste di chiarimento, tenuto conto di tutte le facoltà previste nel Regolamento n. 679/2016 a disposizione del Responsabile:

1. Amministratore di Sistema: Si chiede di confermare che in fase di aggiudicazione tale prescrizione posta nel modello, possa essere superata nel caso in cui a per le attività oggetto dell'appalto, la Scrivente non svolgesse la funzione di "Amministratore di Sistema": La motivazione di tale esclusione al ruolo, è fondata sulla FAQ n.1 del Garante Privacy acclusa al Provvedimento "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore di sistema" del 28 novembre 2008 (così modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009), laddove viene sostenuto dall'Autorità stessa che "[...]Non rientrano invece nella funzione quei soggetti che solo occasionalmente intervengono (p. es., per scopi di manutenzione a seguito di guasti o malfunzioni) sui sistemi di elaborazione e sui sistemi software".

2.Sub-Responsabili del Trattamento e Trasferimenti: al fine di evitare un rallentamento e/o ostacolo nell'esecuzione delle attività oggetto della presente procedura si chiede se sia possibile prevedere un'autorizzazione generale preventiva scritta ad avvalersi di sub-responsabili del trattamento individuati nell'ambito di un elenco che verrà fornito in occasione della sottoscrizione della designazione e regolarmente aggiornato in caso di modifiche nella compagine di sub-responsabili impiegati (tra cui società del Gruppo della scrivente impresa con sede al di fuori dell'Unione Europea che potrebbero offrire interventi di supporto tecnico avanzato da remoto).

Si fa presente che la Scrivente ha intrapreso le misure necessarie a fornire una protezione adeguata in relazione ai dati inviati fuori dall'Area Economica Europea e tutti i trasferimenti saranno soggetti a un meccanismo di trasferimento approvato dalle autorità dell'Unione Europea ai sensi degli artt. 46 e ss. del Reg. UE 679/2016 (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/binding-corporate-rules-bcr_en) ; ad oggi i trasferimenti dei dati sono coperti dalla norme vincolanti d'impresa (BCR - P, Binding Corporate Rules) approvate dal CNIL o da clausole contrattuali tipo (SCC, Standard Contractual Clauses).

Risposta

Con riferimento al quesito preliminare: non si conferma, la decisione è rimessa all'Amministrazione.

Con riferimento al punto 1: non si conferma, la decisione è rimessa all'Amministrazione. Si precisa in ogni caso che l'accordo quadro prevede attività di assistenza tecnica e manutenzione full risk per 24 mesi, per cui tali interventi non appaiono riconducibili alla nozione di attività occasionale.

Con riferimento al punto 2: non si conferma, la decisione è rimessa all'Amministrazione.

24) Domanda

Con riferimento all'art. 23.3 "Polizza assicurativa" del Capitolato d'oneri, tenuto conto che, per regole interne aziendali non si ha accesso ai documenti di polizza assicurativa, si chiede di confermare la possibilità di produrre il certificato di Assicurazione emesso dalla Compagnia Assicurativa della nostra Casa Madre attestante l'esistenza della polizza assicurativa stessa.

Risposta

Si conferma, purché nel certificato di Assicurazione risulti la copertura anche nei confronti del soggetto che concorre alla gara e non solo della casa madre, nonché siano presenti tutte le clausole/vincoli assicurativi previsti nell'Allegato 9 al Capitolato d'Oneri.

25) Domanda

L'art. 10 del capitolato d'oneri prevede che l'importo della garanzia provvisoria possa essere ridotto "del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:

- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
- verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente".

Si chiede di precisare se, per fruire di tale beneficio, è sufficiente indicare il link della piattaforma dove è possibile effettuare la verifica telematica della garanzia.

Risposta

Si conferma: il link della piattaforma può essere inserito all'interno della garanzia stessa.

26) Domanda

Con riferimento alla possibilità di sostituzione dell'apparecchiatura prevista dagli art. 3.7.2 p. 20 e art. 5 p. 27 del Capitolato tecnico, si chiede di confermare che tale richiesta sia da considerarsi non applicabile alla presente procedura avente per oggetto un sistema complesso.

Risposta

Non si conferma e si rinvia alle previsioni del Capitolato Tecnico.

27) Domanda

Si richiede la possibilità di fornire una copia aggiuntiva di backup dei CD/DVD o USB relativi alle biommagini, al video demo e alle caratteristiche funzionali, in modo tale da evitare qualsivoglia inconveniente tecnico durante la visualizzazione degli stessi.

Risposta

Si conferma purché le copie aggiuntive vengano contrassegnate espressamente come 'backup' così che possano essere utilizzate solo in caso di impossibilità di visualizzazione dell'originale. Diversamente, la Commissione si limiterà ad analizzare solo un dispositivo tra quelli eventualmente forniti.

28) Domanda

L'art. 3.9 del Capitolato d'oneri prevede, in caso di ritiro delle apparecchiature obsolete da sostituire, che "Il Fornitore dovrà provvedere alle suddette operazioni presso il sito indicato dall'Amministrazione eseguendo tutte le attività necessarie allo svolgimento delle stesse (quali a titolo esemplificativo, l'apertura dei vani necessari al trasporto dei componenti più ingombranti)". Si chiede di confermare che tale previsione debba essere considerata un refuso, in quanto non essendo circoscritta e non sufficientemente definita nei suoi contenuti, causa un'indeterminatezza tale da generare il rischio concreto di impedire un'offerta consapevole

- effettivamente comprensiva di tutte le prestazioni desiderate e contemporaneamente remunerativa - nonché serie difficoltà in fase di esecuzione del contratto. Le attività da svolgere, infatti, sono fortemente dipendenti dalla peculiarità del sito (ad esempio necessità di rinforzare il pavimento al passaggio del materiale, dimensioni dei varchi e passaggi, attrezzature di trasporto speciali, etc..) e non è possibile a priori fare una stima degli oneri economici associati. In assenza di una definizione circostanziata, il contenuto della richiesta di gara, in quanto altamente generico, lascerà spazio a interpretazioni soggettive diverse da concorrente a concorrente e fra concorrenti e Amministrazione, con conseguente compromissione, fra l'altro, del principio del risultato e del canone di efficienza dell'azione della P.A.

Risposta

Non si conferma. Si veda anche la risposta alla domanda n. 9.

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi

Il Responsabile

Dott. Gianandrea Greco